



Unione Europea
P.O.N. - "Competenza per lo Sviluppo" (FSE)
P.O.N. - "Ambiente per l'apprendimento" (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
"Publio Virgilio Marone"

Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA) TELEFONO: 0818786662 FAX: 0818088291

E-mail Istituzionale napc130004@istruzione.it

Codice scuola NAPC130004 – CODICE FISCALE: 82007990631

AVVISO n. 324

PROT. N.

LICEO CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
"P. V. MARONE" - META (NA)
Prot. 0004969 del 17/12/2018
08 (Uscita)

META, _____

Ai docenti

Al personale ATA

Loro SEDI

Oggetto: assenze per malattia personale scolastico. Trattenuta fino a 10gg e visite fiscali – a.s. 2018/2019.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono alle SS.LL. alcune informazioni e norme disciplinari alle quali i dipendenti delle Istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attenersi al fine di evitare discussioni, richiami e sanzioni disciplinari:

L'art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento:

"L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza".

Tale comma è stato confermato anche nel CCNL 2016/18 e quindi tutto il personale, anche con contratto a tempo determinato, ha l'obbligo di comunicare "tempestivamente" l'assenza.

È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

Il personale in malattia deve comunicare non solo l'assenza, ma anche la durata della stessa al fine di mettere la scuola nelle condizioni di attuare le sostituzioni.

Ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell'inizio delle attività il numero dei giorni di assenza del dipendente.

Nel contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

ASSENZE CHE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO Artt. 13 e 19 del CCNL Scuola.

Tutte le assenze riconducibili alla malattia comprese:

- le infermità dipendenti da **causa di servizio**;
- i **day-hospital** o **Macroattività** in regime ospedaliero e il **ricovero ospedaliero**.

ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:

- Le assenze dovute ad **infortunio sul lavoro** certificate dall'INAIL;
- I 30 gg. di **congedo per cure per invalidi** ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
- L'assenza dovuta a "**malattia determinata da gravidanza**" anche se l'interruzione di gravidanza avviene entro il 180^o giorno di gestazione (**INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008**).
- Le assenze dovute a **gravi patologie** che richiedono terapie salvavita:

NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla "grave patologia":

- i giorni di **ricovero ospedaliero**;
- i **day-hospital** o **Macroattività** in regime ospedaliero;
- l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
- i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
- i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie ("accertamenti ambulatoriali").

ASSENZE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA ART. 71 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

Non si procede alla decurtazione economica per:

- Assenze dovute ad **infortuni sul lavoro** riconosciuti dall'INAIL;
- Assenze per malattia dovute a **causa di servizio** riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- **Ricovero ospedaliero** (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. **Ricovero domiciliare** certificato dall'ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I **day-hospital** o **Macroattività** in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a **gravi patologie** che richiedono terapie salvavita.

NOTA BENE: sono altresì esclusi, purché ricondotti alla "grave patologia":

- i giorni di **ricovero ospedaliero**;
- i **day-hospital** o **Macroattività** in regime ospedaliero;
- l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
- i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
- i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie ("accertamenti ambulatoriali").

DUBBI – CHIARIMENTI

- La trattenuta non si applica ai periodi di assenza per convalescenza post ricovero che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall'intervento subito in ospedale). **Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009.**
- La trattenuta **va applicata** in caso di malattia che attestino uno "**Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta**";
- La trattenuta **va applicata** in caso di **visite specialistiche** qualora l'assenza sia imputata a malattia.

- L'assenza su **prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso** non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.

ASSENZE PER CUI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

Decreto del **17 ottobre 2017, n. 206** che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici.

Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 compresi i giorni non lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi) le assenze riconducibili a:

- a. **patologie gravi** che richiedono terapie salvavita;
- b. **causa di servizio** riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c. **stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.**

DUBBI – CHIARIMENTI

Devono rispettare le fasce di reperibilità:

- I dipendenti che hanno subito un **infortunio sul lavoro**;
- I dipendenti per i quali è stata **già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato**: la visita fiscale può essere prevista più volte per lo stesso evento morboso.
- I dipendenti assenti per causa di servizio se la stessa non rientra **nelle tabelle A (prime tre categorie) ed E allegate al DPR 834/1981**;
- I dipendenti assenti per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se quest'ultima è **inferiore al 67%**.

Continuano ad essere esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità:

- I dipendenti in **degenza in ospedale** superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al **pronto soccorso**;
- I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "**visite specialistiche**" (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe in questo caso come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è un evento morboso in atto e l'avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell'attestato da parte del dipendente).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Immacolata Arpino